SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 novembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. **180.**

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse stanziate per l'anno 2008 per la qualità del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica, nonché della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito;

Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».

Conseguentemente, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118 milioni per l'anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

9. All'articolo 74, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

Art. 2.

Misure per la qualità del sistema universitario

1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Art. 3.

Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l'esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

Art. 4.

Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all'istruzione ed all'università.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ELENCO 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero / Missione	2009 RIDUZIONI	2009 di cui predeterminate per legge	2010 RIDUZIONI	2010 di cui predeterminate per legge	2011 RIDUZIONI	2011 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	9.014	*8.038*	27.450	*24.257*	53.173	*46.577*
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	452	*303*	1.456	*936*	3.060	*1.854*
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	58	*48*	136	*106*	333	*275*
004 L'Italia in Europa e nel mondo	7	*0*	20	*1*	54	*1*
005 Difesa e sicurezza del territorio	0	*0*	0	*0*	0	*0*
007 Ordine pubblico e sicurezza	42	*0*	125	*0*	249	*0*
008 Soccorso civile	236	*236*	703	*703*	1.389	*1.389*
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	142	*142*	432	*432*	862	*862*
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	766	*676*	2.472	*2.189*	4.582	*4.109*
013 Diritto alla mobilita'	3.154	*3.154*	6.495	*6.495*	16.336	*16.336*
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	1.037	*1.037*	5.767	*5.767*	4.195	*4.195*
015 Comunicazioni	249	*249*	783	*783*	1.505	*1.505*
017 Ricerca e innovazione	0	*0*	0	*0*	0	*0*
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10	*10*	0	*0*	0	*0*
019 Casa e assetto urbanistico	0	*0*	0	*0*	0	*0*
020 Tutela della salute	0	*0*	0	*0*	0	*0*
022 Istruzione scolastica	106	*106*	319	*319*	632	*632*
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	227	*225*	631	*629*	1.204	*1.199*
025 Politiche previdenziali	0	*0*	0	*0*	0	*0*
026 Politiche per il lavoro	0	*0*	0	*0*	0	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	0	*0*	0	*0*	0	*0*
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	1.651	*1.342*	5.333	*4.329*	12.112	*10.167*
030 Giovani e sport	440	*341*	1.349	*1.052*	3.522	*2.940*
031 Turismo	67	*67*	205	*205*	392	*392*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	272	*13*	917	*42*	2.032	*82*
033 Fondi da ripartire	99	*88*	306	*269*	713	*639*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero / Missione	2009 RIDUZIONI	2009 *di cui predeterminate per legge*	2010 RIDUZIONI	2010 *di cui predeterminate per legge*	2011 RIDUZIONI	2011 *di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	**6.825**	***6.790***	**21.440**	***21.322***	**43.814**	***43.565***
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	34	*34*	1	*0*	2	*0*
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	1.124	*1.111*	1.940	*1.895*	3.368	*3.260*
012 Regolazione dei mercati	5	*4*	5	*1*	10	*3*
015 Comunicazioni	131	*129*	231	*224*	457	*443*
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	103	*102*	288	*284*	584	*577*
017 Ricerca e innovazione	0	*0*	0	*0*	0	*0*
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0	*0*	1	*0*	1	*0*
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	5.355	*5.345*	18.750	*18.720*	38.831	*38.774*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6	*0*	21	*0*	41	*0*
033 Fondi da ripartire	67	*65*	203	*197*	519	*508*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009 RIDUZIONI	2009 *di cui predeterminate per legge*	2010 RIDUZIONI	2010 *di cui predeterminate per legge*	2011 RIDUZIONI	2011 *di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	**894**	***813***	**2.351**	***2.079***	**5.235**	***4.671***
017 Ricerca e innovazione	0	*0*	0	*0*	0	*0*
020 Tutela della salute	119	*108*	330	*296*	689	*624*
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	605	*605*	1.461	*1.460*	3.365	*3.363*
025 Politiche previdenziali	1	*1*	4	*2*	7	*4*
026 Politiche per il lavoro	89	*62*	296	*205*	628	*446*
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	0	*0*	0	*0*	1	*0*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40	*2*	131	*4*	284	*8*
033 Fondi da ripartire	40	*35*	129	*112*	260	*226*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero / Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**601**	***5***	**2.053**	***27***	**4.083**	***56***
006 Giustizia	490	*4*	1.714	*23*	3.409	*46*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	*0*	9	*0*	18	*0*
033 Fondi da ripartire	109	*1*	330	*4*	656	*9*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero / Missione	2009 RIDUZIONI	2009 *di cui predeterminate per legge*	2010 RIDUZIONI	2010 *di cui predeterminate per legge*	2011 RIDUZIONI	2011 *di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	**460**	***306***	**1.315**	***913***	**2.544**	***1.527***
004 L'Italia in Europa e nel mondo	423	*306*	1.225	*913*	2.331	*1.527*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	20	*0*	63	*0*	143	*0*
033 Fondi da ripartire	17	*0*	27	*0*	70	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero / Missione	2009 RIDUZIONI	2009 di cui predeterminate per legge	2010 RIDUZIONI	2010 di cui predeterminate per legge	2011 RIDUZIONI	2011 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	**48**	***0***	**151**	***0***	**298**	***0***
004 L'Italia in Europa e nel mondo	6	*0*	20	*0*	39	*0*
017 Ricerca e innovazione	0	*0*	0	*0*	0	*0*
022 Istruzione scolastica	0	*0*	0	*0*	0	*0*
023 Istruzione universitaria	0	*0*	0	*0*	0	*0*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	42	*0*	131	*0*	259	*0*
033 Fondi da ripartire	0	*0*	0	*0*	0	*0*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Triennio 2009-2011

(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'INTERNO	**1.241**	***73***	**3.955**	***229***	**7.858**	***484***
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	22	*0*	76	*0*	155	*0*
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	11	*7*	33	*18*	67	*36*
007 Ordine pubblico e sicurezza	790	*11*	2.422	*36*	4.827	*71*
008 Soccorso civile	123	*0*	428	*0*	829	*1*
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	138	*20*	458	*57*	886	*113*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	33	*0*	116	*0*	232	*0*
033 Fondi da ripartire	123	*36*	420	*117*	861	*262*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	**688**	***659***	**1.252**	***1.178***	**2.250**	***2.103***
017 Ricerca e innovazione	0	*0*	0	*0*	0	*0*
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	659	*638*	1.160	*1.115*	2.032	*1.942*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6	*1*	21	*2*	43	*5*
033 Fondi da ripartire	23	*20*	71	*61*	176	*156*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero / Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	**1.454**	***1.140***	**3.610**	***2.631***	**7.010**	***5.173***
007 Ordine pubblico e sicurezza	41	*18*	141	*62*	280	*124*
013 Diritto alla mobilita'	855	*760*	2.065	*1.743*	3.888	*3.257*
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	269	*80*	750	*196*	1.452	*454*
017 Ricerca e innovazione	0	*0*	0	*0*	0	*0*
019 Casa e assetto urbanistico	227	*226*	469	*465*	926	*918*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9	*3*	21	*0*	42	*0*
033 Fondi da ripartire	54	*54*	164	*164*	422	*422*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero / Missione	2009 RIDUZIONI	2009 di cui predeterminate per legge	2010 RIDUZIONI	2010 di cui predeterminate per legge	2011 RIDUZIONI	2011 di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	**1.511**	***437***	**4.063**	***393***	**8.163**	***844***
005 Difesa e sicurezza del territorio	784	*20*	2.652	*61*	5.293	*117*
017 Ricerca e innovazione	0	*0*	0	*0*	0	*0*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7	*0*	25	*0*	50	*0*
033 Fondi da ripartire	720	*417*	1.385	*332*	2.820	*727*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero / Missione	2009		2010		2011	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	**542**	***414***	**1.175**	***769***	**2.156**	***1.349***
007 Ordine pubblico e sicurezza	10	*0*	35	*0*	69	*0*
008 Soccorso civile	36	*22*	115	*70*	228	*139*
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	375	*294*	752	*507*	1.316	*829*
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	18	*0*	63	*0*	125	*0*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1	*0*	2	*0*	5	*0*
033 Fondi da ripartire	102	*97*	208	*192*	413	*381*

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero
Triennio 2009-2011
(migliaia di Euro)

Ministero / Missione	2009 RIDUZIONI	2009 *di cui predeterminate per legge*	2010 RIDUZIONI	2010 *di cui predeterminate per legge*	2011 RIDUZIONI	2011 *di cui predeterminate per legge*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	**723**	***654***	**2.185**	***1.985***	**4.417**	***4.009***
017 Ricerca e innovazione	0	*0*	0	*0*	0	*0*
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	637	*572*	1.921	*1.732*	3.841	*3.456*
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	7	*6*	25	*22*	49	*43*
033 Fondi da ripartire	79	*77*	239	*231*	526	*510*
Totale	24.000	*19.330*	71.000	*55.781*	141.000	*110.358*

08G0203

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio del comune di Marina di Lesina è caratterizzato dalla presenza di rocce gessose nelle quali sono presenti fenomeni carsici che determinano numerose cavità, sia in superficie che in profondità, con conseguente rischio di crolli improvvisi;

Considerato che i predetti fenomeni di dissesto idrogeologico si sono aggravati creando gravi episodi di sprofondamento, non solo nelle aree limitrofe al canale di Acquarotta ma anche in prossimità del centro abitato del comune di Marina di Lesina;

Considerata, pertanto, la rapidità con la quale si stanno sviluppando i predetti fenomeni;

Considerato, inoltre, che i fenomeni in questione hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota della regione Puglia del 6 agosto 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, interessato da gravi dissesti idrogeologici.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08173

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico e ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 2008 con il quale è prorogato, da ultimo fino al 31 ottobre 2008, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessati da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2005, n. 3447, nonché l'ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2006, n. 3491;

Vista, inoltre, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006, n. 3552 che, in particolare, ha attribuito al commissario delegato competenze esclusive per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione dei relativi progetti del territorio dei nove comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005, recante la «dichiarazione dello

stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale»;

Considerato che si rende necessario assicurare il completamento degli interventi ancora in corso di realizzazione posti in essere dal commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza socio-economico-ambientale finalizzati all'avvio della fase di bonifica;

Considerata, inoltre, l'occorrenza di dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441/2005 con la definitiva approvazione del secondo modulo del piano degli interventi per i contributi e gli indennizzi a favore dei soggetti interessati;

Tenuto conto, altresì, dell'esigenza di garantire la continuità delle azioni sulle quali si sono favorevolmente pronunciate le conferenze dei servizi del 19 aprile 2007, del 25 settembre 2007 e del 18 marzo 2008, nonché in vista di ulteriori adempimenti fondati sugli accertamenti tecnici effettuati, anche in relazione al profilo della tutela della salute della popolazione interessata;

Viste le note del 7 e 22 ottobre 2008 con le quali il Presidente della regione Lazio - commissario delegato ed il soggetto attuatore hanno richiesto la proroga dello stato di emergenza, rappresentando che gli interventi predisposti per fronteggiare il grave inquinamento che interessa i nove comuni del bacino del fiume Sacco sono tuttora in corso e che, quindi, la situazione di criticità non può ritenersi conclusa;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'esercizio dell'azione di carattere straordinario e derogatorio finalizzata al definitivo superamento del predetto contesto emergenziale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08174

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Molinu Gavina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 248, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Molinu Gavina, nata il 3 maggio 1961 a Ozieri (Sassari), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» — rilasciato nell'aprile 2008 dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Barcellona (Spagna) — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università degli studi di Sassari nel marzo 1990, omologato in Spagna nel febbraio 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 luglio 2008;

Sentito il conforme parere scritto dal rappresentante di categoria;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Molinu Gavina, nata il 3 maggio 1961 a Ozieri (Sassari), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta del candidato, tra le nove indicate nell'art. 2 del presente decreto e su ordinamento e deontologia professionale. Il candidato potrà accedere all'esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

08A08156

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Moreira Jessica Carlina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Moreira Jessica Carlina, nata a Portoviejo (Ecuador) il 15 ottobre 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come modificato, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del suo titolo professionale ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» sezione A dell'albo o in subordine sezione B;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Contador Publico» nel settembre 2000 presso la «Universidad Tecnica de Manabi»;

Considerato inoltre che la richiedente risulta essere iscritta al «Colegio de Contadores» dal luglio 2007;

Ritenuto che non sussista alcuna corrispondenza tra la formazione accademica e professionale della richiedente e quella del dottore commercialista ed esperto contabile italiano - Sezione A dell'albo professionale, e che tali differenze non siano colmabili da misure compensative;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale adeguata per l'iscrizione nella sezione B dell'albo professionale;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Moreira Jessica Carlina, nata a Portoviejo (Ecuador) il 15 ottobre 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» sezione B dell'albo.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) diritto tributario e relativo contenzioso; 3) legislazione fallimentare, 4) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, 5) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

La richiesta di iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili è respinta.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

08A08157

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Sainz Smith Josè Mateo - Sainz Matthew, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Sainz Smith Josè Mateo - Sainz Matthew, nato il 17 gennaio 1975 a Tidworth (Regno Unito), cittadino spagnolo, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale - e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito nell'agosto 1996 il titolo accademico triennale di «Bachelor of Engineering» presso la «University College» a Londra;

Considerato inoltre che ha conseguito un «Master of Science» nel maggio 1998 presso la «University of Southampton»;

Considerato infine che ha documentato di aver conseguito nel giugno 2006 il titolo professionale di «Chartered Engineer» della «Engineering Council», essendo membro della «Royal Institution of Naval Architects»;

Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Sainz Smith Josè Mateo - Sainz Matthew, nato il 17 gennaio 1975 a Tidworth (Regno Unito), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti elettrici, 2) impianti industriali.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A08158

DECRETO 20 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Colón De Jesús Jacqueline, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a noma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, 34;

Vista l'istanza della sig.ra Colón De Jesús Jacqueline, nata a Sabana Grande de Boyà (Repubblica Dominicana) il 15 marzo 1977, cittadina dominicana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo di «Contador publico autorizado» rilasciato dall'«Istituto de Contadores publicos autorizados» della Repubblica Dominicana dal gennaio 2007, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile» sezione A dell'albo;

Visto che ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Contabilidad» presso la «Universidad Autonoma» di Santo Domingo nell'ottobre 2001;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia paragonabile a quella del dottore commercialista ed esperto contabile italiano - Sezione A dell'albo professionale, e che le lacune riscontrate siano tali da non poter essere colmate da misure compensative;

Ritenuto peraltro che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale adeguata per l'iscrizione nella sezione B del medesimo albo professionale;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999, e successive modifiche;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Forlì-Cesena in data 28 gennaio 2008 valido fino al 28 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Colón De Jesús Jacqueline, nata a Sabana Grande de Boyà (Repubblica Dominicana) il 15 marzo 1977, cittadina dominicana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione alla sezione B dell'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario e relativo contenzioso, 2) diritto commerciale, 3) diritto civile, 4) diritto fallimentare, 5) economia politica, 6) disciplina dei bilanci e consolidati, 7) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

La domanda di riconoscimento ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili è respinta.

Roma, 20 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione alla sezione B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

08A08159

DECRETO 21 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Guarnieri Marino Livio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Guarnieri Marino Livio, nato il 18 giugno 1974 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Università del Sacro Cuore di Milano nel luglio 2002, omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo nel novembre 2007;

Considerato che l'istante è iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) dal gennaio 2008;

Preso atto che il sig. Guarnieri ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Milano;

Considerato infine che ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2004/2005;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 luglio 2008;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Guarnieri Marino Livio, nato il 18 giugno 1974 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame orale sulla materia specificata nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova è orale e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

08A08160

DECRETO 21 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Pacinelli Daniel, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pacinelli Daniel, nato a Buenos Aires (Argentina) il 12 gennaio 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Civil», rilasciato dal «Consejo Profesional de Ingenieria civil» di Buenos Aires, presso cui è iscritto da aprile 2008, ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore civile ambientale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Ingeniero civil» presso la «Universidad de Buenos Aires» nel settembre 1993;

Considerato altresì che ha documentato di possedere ampia esperienza professionale nel suo Paese;

Considerato inoltre che ha frequentato presso la Università degli studi di Genova, il corso ufficiale di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ed il primo anno della Scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Pacinelli Daniel, nato a Buenos Aires (Argentina) il 12 gennaio 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A08088

DECRETO 21 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Vitisan Ramona Maria, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Vitisan Ramona Maria, nata il 25 novembre 1980 ad Arad (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 il riconoscimento del titolo professionale di «Expert contabil» conseguito nell'aprile 2008, come attestato dal «C.E.C.C.A.R. - Corpus Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati» della Romania, ai fini dell'accesso all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Economist Licentiat, profilul Ecnomic, specializarea Contabilitatte si Informatica de gestiune» conseguito presso la «Universitatea Vasile Goldis» di Arad (Romania) nell'agosto 2003;

Considerato che ha superato un certo numero di esami presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Napoli;

Considerato che è in possesso di esperienza professionale nel suo Paese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 luglio 2008;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile - sezione B, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vitisan Ramona Maria, nata il 25 novembre 1980 ad Arad (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto fallimentare, 2) diritto commerciale, 3) diritto tributario e relativo contenzioso, 4) nozioni di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 5) diritto civile, 6) revisione contabile, 7) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, 8) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

08A08087

DECRETO 27 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Gomes Regina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gomes Regina, nata il 22 marzo 1968 a Curitiba (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Psicòlogo» conseguito in Brasile nel gennaio 1997 presso la «Pontificia Universidade Catolica do Paranà», ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è stata iscritta al «Conselho Regional de Psicologia - 8º Regiao» dal 24 marzo 1997 al 4 aprile 2005;

Considerato che la sig.ra Gomes ha dimostrato di essere in possesso di un'ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gomes Regina, nata il 22 marzo 1968 a Curitiba (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esrcizio della professione in Italia.

Roma, 27 ottobre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A08155

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 novembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 77.125 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 novembre 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 novembre 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire

dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 novembre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A08366

DECRETO 6 novembre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 novembre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 77.125 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 novembre 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantaquattro giorni con scadenza 16 febbraio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 4.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il ren-

dimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale inter-

bancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 novembre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A08367

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 ottobre 2008.

Rideterminazione dei soggetti responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degl'interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 settembre 2008, ha preso atto delle richieste di variazione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
8370	Frumento duro	Latinur	RAGT 2N	CGS Sementi S.p.a.
11215	Frumento duro	Artemide	Eurodur	Eurodur e Limagrain Italia S.p.a.
8373	Frumento tenero	A416	Mosconi Cesare e Giorgio	CGS Sementi S.p.a.
5896	Frumento tenero	Centro	Produttori sementi Verona	Manara sementi S.r.l.
10958	Mais	Prestige	Mayagrossed Corp.	Schilliger Seed Inc.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2008

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A08196

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 ottobre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Coimex S.c.r.l. United Companies», in Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 con il quale la società cooperativa Coimex S.c.r.l. United Companies, con sede in Reggio Emilia, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Andrea Campani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 13 marzo 2007 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunziante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gregorio Mastrantonio, nato a Roma il 4 febbraio 1963, domiciliato in Modena, via G. Rossini, n. 130, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Andrea Campani, rinunziante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08089

DECRETO 2 ottobre 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Hall Service società cooperativa», in Gambettola.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 con il quale la società cooperativa Hall Service Società cooperativa con sede in Gambettola (Foggia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Luca Riciputi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 27 marzo 2007 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunziante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Anna Maria Miraglia nata a Sapri (Salerno) il 26 luglio 1957, domiciliato in Lauria (Potenza), via XXV Aprile, n. 99, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Luca Riciputi, rinunziante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08090

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Chojnacka Agnieszka, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Chojnacka Agnieszka cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «technik uslug kosmetycznych», conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Visto in relazione al disposto dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 74/I/05 del 22 marzo 2005, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla signora Chojnacka Agnieszka;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il titolo professionale di «technik uslug kosmetycznych», conseguito in Polonia in data 19 giugno 1998, dalla signora Chojnacka Agnieszka nata a Pyskowice (Polonia) il 18 maggio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2008

Il direttore generale: MARINCIONI

08A08143

DECRETO 7 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bilotta Katia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bilotta Katia cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Kosmetikerin» conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera *b)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Visto in relazione al disposto dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 504/II/2000 del 29 dicembre 2000, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla signora Bilotta Katia;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il titolo professionale di «Kosmetikerin», conseguito in Svizzera in data 10 luglio 1998, dalla signora Bilotta Katia, nata a Lamezia Terme il 20 novembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2008

Il direttore generale ad interim: MANCINI

08A08144

DECRETO 17 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Jacques Bruno Bejui, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 30 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jacques Bruno Bejui nato a Lyon (Francia) il giorno 22 febbraio 1947, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Diplôme d'État de Docteur en Médecine conseguito in data 21 dicembre 1973 presso la Université de Lyon di Francia al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 30 luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Jacques Bruno Bejui nato a Lyon (Francia) il giorno 22 febbraio 1947, di cittadinanza francese, ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento delle proprie Attestation de médecin spécialiste qualifié di «Specialiste en Chirurgie Generale» e di «Specialiste en Chirurgie Orthopedique et Traumatologie» conseguiti rispettivamente in data 13 ottobre 1978 e 18 novembre 1983 presso il Conseil Départernental Ordre des Médecins Du Rhone - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in chirurgia generale e di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinanento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Diplòme d'État de Docteur en Médecine conseguito in data 21 dicembre 1973 presso la Université de Lyon - Francia dal sig. Jacques Bruno Bejui, nato a Lyon (Francia) il giorno 22 febbraio 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Jacques Bruno Bejui è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

I titoli di «Specialiste en Chirurgie Generale» e «Specialiste en Chirurgie Orthopedique et Traumatologie» conseguiti presso il Conseil Dèpartemental Ordre des Médecins Du Rhone - Francia rispettivamente in data 13 ottobre 1978 e in data 18 novembre 1983 dal sig. Jacques Bruno Bejui, nato a Lyon (Francia) il giorno 22 febbraio 1947, sono riconosciuti quali titoli di medico specialista in chirurgia generale e di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4.

Il sig. Jacques Bruno Bejui, successivamente all'iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia generale e di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione le avvenute annotazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08082

DECRETO 17 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexandra Krüger, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alexandra Krüger nata a Rostock (Germania) il giorno 10 maggio 1971, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Zeugnis Über die Ärztliche Prüfung conseguito in data 26 settembre 1996 presso la Universität Rostock di Germania al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima l'istanza del 1° luglio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Alexandra Krüger nata a Rostock (Germania) il giorno 10 maggio 1971, di cittadinanza tedesca, ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Fächarztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde conseguito in data 16 luglio 2003 presso Ärztekammer Schleswig - Holstein - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista di otorinolaringoiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinanento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di Zeugnis über die Ärztliche Prüfung conseguito in data 26 settembre 1996 presso la Universität Rostock di Germania dalla sig.ra Alexandra Krüger, nata a Rostock (Germania) il giorno 10 maggio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Alexandra Krüger è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Fächarztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde conseguito presso Ärztekammer Schleswig - Holstein - Germania - in data 16 luglio 2003 dalla sig.ra Alexandra Krüger, nata a Rostock (Germania) il giorno 10 maggio 1971, è riconosciuto quale titolo di medico specialistica in otorinolaringoiatria.

Art. 4.

La sig.ra Alexandra Krüger, successivamente al l'iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialistica in otorinolaringoiatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A08083

DECRETO 20 ottobre 2008.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consi-

glieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il provvedimento n. 43 del 19 giugno 2008 con il quale il presidente della provincia di Ravenna designa l'avv. Fato Luwanga Nuru quale consigliera provinciale di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Fato Luwanga Nuru allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale di concertazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Ravenna;

Decreta:

L'avv. Fato Luwanga Nuru è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

Curriculum

Fato Luwanga Nuru, nata a Dar Es Salaam (Tanzania) il 26 novembre 1975;

laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna il 16 dicembre 1998 con votazione finale di 105/110 discutendo la tesi «Il rapporto tra genitori e figli nel diritto internazionale privato.».

Nell'anno scolastico 93/94 ha conseguito il diploma di perito tecnico commerciale amministrativo presso l'Istituto tecnico commerciale Luigi Paolini di Imola con punteggio finale di 58/60.

Ha svolto dal 2002 la pratica professionale forense presso uno studio legale (avv. Lara Neri in Provincia di Bologna), conseguendo il patrocinio legale nel 2004.

Iscritta all'albo degli avvocati del Foro di Bologna dal 12 aprile 2007.

Esercita la professione di avvocato.

Nell'esercizio della professione di avvocato si occupa di diritto civile (diritto del lavoro, separazioni, divorzi, sfratti, infortunistica stradale, recupero crediti, opposizioni a sanzioni amministrative etc.

Collabora altresì con uno studio legale in Imola nel quale si dedica esclusivamente al diritto del lavoro: vertenze relative a licenziamenti individuali e collettivi, licenziamenti per superamento del periodo di comporto, procedimenti disciplinari e licenziamenti disciplinari, diritti legati alla maternità, all'astensione anticipata, mobbing, demansionamenti, trasferimenti, infortuni e malattie sul lavoro, agenti di commercio.

In particolare si occupa dei tentativi obbligatori di conciliazione avanti le competenti direzioni provinciale del lavoro, delle transazioni, della partecipazione a collegi di conciliazione ed arbitrato, della redazione dei ricorsi in via d'urgenza e nel merito e delle rispettive udienze di trattazione innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Ha curato l'attività di aggiornamento professionale attraverso la partecipazione a diversi convegni e seminari tra cui:

«Operazioni straordinarie: la cessione d'azienda, i conferimenti e i trasferimenti famigliari» organizzato a Modena nel novembre 2007 dall'Associazione Magistrati Tributaristi Sezione regionale Emilia Romagna;

«Nuovi danni e nuove responsabilità nelle responsabilità familiari» organizzato dall'ordine degli avvocati di Ravenna a dicembre 2007;

«Aggiornamenti di diritto processuale civile» organizzato dall'ordine degli avvocati di Ravenna a dicembre 2007.

Con decreto del 9 luglio 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione del presidente della provincia del 21 ottobre 2003, è stata nominata consigliera di parità effettiva per la provincia di Ravenna.

In tale veste, in collaborazione con la consigliera supplente, ha svolto le seguenti attività:

attività di consulenza, assistenza ed analisti di casi proposti dalle utenti e dagli utenti, promuovendo la conoscenza della figura e delle funzioni di tutela proprie della consigliera;

partecipazione ai tavoli istituzionali, alle riunioni della commissione provinciale di concertazione ed alle sottocommissioni costituite in seno a quest'ultima;

in collaborazione con diversi partners ha avviato diversi progetti a livello territoriale. In particolare i progetti «DonneLavoroBimbi» e «Progetto Patenti» entrambi premiati al Forum PA 2007 tra i cento migliori progetti di promozione delle pari opportunità;

dal 2005, in collaborazione con i centri per l'impiego della Provincia, ha curato l'analisi del mercato del lavoro al femminile attraverso l'elaborazione di un report;

ha partecipato, altresì, a diverse iniziative sul territorio provinciale, in qualità di relatrice, anche al fine di divulgare la figura e le funzioni istituzionali della consigliera di parità, in particolare:

8 marzo 2005 «Esperienze di vita» organizzata dalla provincia di Ravenna;

11 marzo 2005 «Donne per la Pace» organizzata dalle Donne della Margherita di Russi;

11 aprile 2005 Tavola Rotonda «Donne, lavoro atipico, flessibilità, dialogo aperto in un'impresa.che cambia» organizzato dalla Associazione degli industriali della provincia di Ravenna, in relazione alla legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;

12 maggio 2005 presentazione alla Conferenza dei capigruppo della relazione sull'attività svolta dalla consigliera di parità nell'anno 2004;

8 giugno 2006 «Art. 9 legge n. 53/2000: misure a sostegno della flessibilità di orario» organizzato dall'Ufficio della consigliera di parità di Ravenna con la partecipazione del Ministero del lavoro;

12 marzo 2006 «Ma Adesso Io» concorso letterario nazionale di scrittura femminile realizzato dall'assessorato pari opportunità del comune di Faenza;

10 maggio 2006 «Discriminazioni nell'accesso al lavoro incontro con gli studenti dell'Istituto Stoppa di Lugo;

11 novembre 2006 «Molestie sessuali sul lavoro è possibile dire di no?» Workshop e presentazione della ricerca condotta nel territorio faentino promosso dal comune di Faenza;

8 marzo 2007 «8 marzo in provincia» iniziativa promossa dalla provincia di Ravenna in favore delle dipendenti;

11 marzo 2007 «Ma Adesso Io» concorso letterario nazionale di scrittura femminile realizzato dall assessorato pari opportunità del comune di Faenza;

23 marzo 2007 «Conciliazione dei tempi della famiglia e del lavoro» convegno organizzato dalla UIL Ravenna;

31 marzo 2007 «Accompagnamento al lavoro - percorsi di donne nel mondo del lavoro» Seminario pubblico inserito nelle attività del progetto finanziato dal FSE e dalla regione Emilia Romagna «Consolidamento delle competenze e servizi nei centri antiviolenza della regione Emilia Romagna»;

11 maggio 2007 «Mamma Mia» convegno promosso dal comune di Ravenna in collaborazione con l'Ufficio della consigliera di parità e altri partners, parte del più ampio progetto Mamma Mia che consta oltre che del convegno, della pubblicazione di un volume fotografico sul tema della maternità e di una mostra;

18 maggio 2007 «Azioni positive nella PP.AA» Seminario organizzato da Cisl FPS Ravenna;

12 giugno 2007 presentazione al consiglio provinciale del rapporto annuale sull'attività svolta dall'Ufficio della consigliera di parità nell'anno 2006;

20 ottobre 2007 Presentazione del libro «Le Ragazze di Benin City» evento organizzato dall'Ufficio della consigliera di parità e dal comune di Ravenna;

25 novembre 2007 partecipazione agli eventi della giornata internazionale contro la violenza sulle donne;

4 marzo 2008 «Ma adesso io...la conciliazione» seminario di introduzione al tema della conciliazione organizzato dal comune di Faenza e l'associazione Sos donna;

17 marzo 2008 incontro organizzato dal comune di Alfonsine per il centenario della Festa Internazionale della Donna.

Dal 2004 è iscritta al Gruppo di lavoro Azioni positive della Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, dal 25 ottobre 2005 in qualità di vice - referente.

Il Gruppo di lavoro ha lo scopo di elaborare degli standard e degli step comuni all'interno della rete nazionale, attraverso la realizzazione di ampia documentazione e linee guida.

Dal 2005 è componente della commissione pari opportunità del comune di Imola. In veste di commissaria ha partecipato, quale relatrice, al convegno organizzato dalla commissione pari opportunità e dal comune di Imola «Mobbing e Conciliazione» in occasione delle iniziative 8 marzo 2007.

Collabora fattivamente con l'associazione di volontariato Ernesto Onlus, Ente autorizzato all'adozione internazionale. A tale scopo ha approfondito la legislazione inerente, con particolare attenzione alla permanenza nello stato straniero in caso di adozione o affidamento preadottivo, nonchè la legislazione in materia di minori e adozioni internazionali di stati stranieri.

Altre esperienze.

Ha approfondito la materia inerente le pari opportunità tra uomo e donna, a tal proposito nel giugno 2003 ha partecipato in qualità di relatrice sul tema «Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro», al congresso tenutosi in Fognano (Ravenna) presso l'Istituto Emiliani, affrontando diverse tematiche quali l'andamento del mercato del lavoro con riferimento al segmento femminile, l'uguaglianza formale e sostanziale riconosciuta dalla legislazione italiana e le figure preposte a garantire e promuovere tale parità attraverso le cosiddette azioni positive. Ha curato una connessa attività di recensione.

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente *curriculum* ai sensi della legge n. 675/1996 e successive modificazioni.

08A08084

DECRETO 20 ottobre 2008.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Pavia.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 19 giugno 2008 con la quale si designa la sig.ra Nadia Zambellini quale consigliera provinciale di parità effettiva della provincia di Pavia;

Visto il c*urriculum vitae* della sig.ra Nadia Zambellini allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per il lavoro e la formazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Pavia;

Decreta:

La sig.ra Nadia Zambellini è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Pavia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2008

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

ALLEGATO

europass

Curriculum Vitae Europass

Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	14/01/1955
Sesso	Femminile

Esperienza professionale

Date	01/03/1998 – ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Ruolo dirigenziale nell'ambito politico – sindacale, con specifico riferimento al Settore Metalmeccanico e a tutte le tematiche ad esso connesse
Principali attività e responsabilità	Segretario Generale Responsabile FIM CISL Pavia; Rappresentanza legale e sindacale della FIM CISL Pavia; Componente Consiglio Generale UST CISL Pavia; Componente Esecutivo CISL Pavia; Componente Coordinamento Donne CISL Pavia; Componente di diritto del Consiglio Generale ed Esecutivo Regionale FIM Lombardia; Componente Consiglio Generale Nazionale ed Esecutivo FIM Nazionale; Conciliatore Ufficiale con firma depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pavia, Componente Effettivo della Commissione per le autorizzazioni alla Cassa Integrazione Ordinaria presso Sede INPS Pavia: nomina Ministero del Lavoro, congiuntamente con la Direzione Provinciale del Lavoro.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	FIM – CISL Pavia - Via Rolla n. 3 – 27100 Pavia
Tipo di attività o settore	Sindacato
Date	29/10/2003 - ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	Consigliere di Parità effettivo
Principali attività e responsabilità	Rappresentanza di genere; lotta alle discriminazioni; azioni positive; formazione; promozione e potenziamento presenza lavorativa femminile e lotta alla segregazione orizzontale e verticale basata sul genere
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Provincia di Pavia – Settore Formazione, Lavoro, Sviluppo e Parità C.so Strada Nuova n. 61 – 27100 Pavia
Tipo di attività o settore	Ruolo istituzionale
Date	01/01/2000 - 31/12/2004
Lavoro o posizione ricoperti	Componente Comitato per l'Imprenditoria Femminile, in rappresentanza di CISL Pavia

Principali attività e responsabilità	Sostegno all'imprenditorialità femminile locale, con particolare attenzione all'attuazione sul territorio provinciale, degli obiettivi di crescita imprenditoriale di genere
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato Pavia Via Mentana n. 27 – 27100 Pavia
Tipo di attività o settore	Ente Locale
Date	01/05/1987 – 28/02/1998
Lavoro o posizione ricoperti	Ruolo dirigenziale nell'ambito politico – sindacale, con specifico riferimento al Settore Tessile, Abbigliamento, Calzature e a tutte le tematiche ad esso connesse, anche con riferimento ai temi del genere.
Principali attività e responsabilità	Elezione a Segretario Organizzativo Responsabile Donne e Formazione FILTA - CISL Brescia; Elezione Consiglio CISL Regionale CISL di Brescia e coordinamento donne; Elezione Consiglio Regionale FILTA Lombardia; Elezione Segretario FILTA - CISL Brescia; Responsabile coordinamento Donne e formazione: Responsabile Politico Zona Sindacale Manerbio (BS); Responsabile per la Segreteria delle Relazioni Sindacali Lanificio Marzotto (il più importante gruppo tessile italiano con sede a Vicenza); Distacco Legge 300: Operatrice Politica.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	FILTA - CISL Brescia – Via Altipiano di Asiago – 25100 Brescia
Tipo di attività o settore	Sindacato
Date	01/01/1974 – 30/04/1987
Lavoro o posizione ricoperti	Impiegata
Principali attività e responsabilità	Impiegata Ambito Amministrativo e marketing
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Gentlemen Confezioni/Cda Abbigliamento Rovato (BS)
Tipo di attività o settore	Azienda Tessile Abbigliamento

Istruzione e formazione

Date	01/04/2007 - 31/07/2007
Titolo della qualifica rilasciata	ECDL European Computer Driver Licence
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Corso per il conseguimento della Patente Europea per l'utilizzo del computer e reti informatiche
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Centro Servizi Formazione Pavia
Date	18/12/2002 - 31/07/2003
Titolo della qualifica rilasciata	Esperto in Azioni Positive e Pari Opportunità
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Corso di formazione per "Esperti in Pari Opportunità – Azioni Positive e Sviluppo Territoriale"
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Formaper – Regione Lombardia
Date	01/01/1993 - 31/12/2008
Titolo della qualifica rilasciata	Esperto in Azioni Positive e Pari Opportunità

Principali tematiche/competenza professionali possedute	Corsi di formazione ai Segretari di categoria; Aggiornamenti per contrattualisti, responsabili ella formazione e organizzativi; Corso di formazione su temi di conciliazione; Corso di formazione "Tempo di lavoro e i tempi della città" – 16 ore; Corso di formazione su "Contrattazione e buone prassi" – 40 ore; Corso di aggiornamento in sessione di studio FIM Nazionale. "Sindacato e futuro: quali scelte strategiche" – 16 ore; Corso di formazione Legge n. 53/2000; Corso di Formazione Legge n. 225/92; Corso di formazione e aggiornamento ciclicamente predisposti a cura del Sindacato in ambito normativo/giuridico e contrattualistico, con particolare attenzione ai temi del lavoro e della contrattazione nazionale, territoriale e aziendale.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	**Formazione Nazionale e Regionale CISL – Nazionale e Regionale FILTA – Nazionale e Regionale FIM** **Alta Formazione Sindacale**
Date	01/01/1992 - 30/06/1992
Titolo della qualifica rilasciata	Esperto in Azioni Positive e Pari Opportunità
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Legge 125/1991 – "Pari Opportunità e Azioni Positive"
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Centro Studi Nazionale CISL Firenze – Taranto Alta Formazione Sindacale "Pari Opportunità e Azioni Positive" Corso Lungo FILTA CISL Nazionale 6 moduli residenziali bisettimanali
Date	01/03/1989 - 31/12/1989
Titolo della qualifica rilasciata	Alta Formazione Sindacale
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Storia del Sindacato Italiano - Il modello CISL; Autonomia e Politica; Evoluzione della Contrattazione: dal contratto di fabbrica al CCNL Diritto del Lavoro – I principi giuridici (2 Moduli); Occupazione e Mercato del Lavoro (2 Moduli); Uguaglianza e Parità; La comunicazione: pratica e nozioni di psicologia
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Centro Studi Nazionale CISL Firenze – Taranto Alta Formazione Sindacale Corso Lungo Confederale Nazionale CISL
Date	1973 - 1978
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di maturità artistica
Principali tematiche/competenza professionali possedute	Storia dell'arte e sviluppo competenze in campo artistico
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Liceo Artistico Bergamo
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Diploma di maturità
Capacità e competenze personali	Ottima conoscenza dei CCNL Industria , buona conoscenza CCNL terziario e pubblico, buona conoscenza del Diritto del Lavoro, delle legislazioni nazionali ,regionali e territoriali a sostegno e tutela del lavoro e delle Politiche attive del Lavoro: ottima conoscenza delle Leggi Nazionali a tutela e promozione della Parità e Pari Opportunità e delle normative antidiscriminatorie : buone capacità contrattuali , di sintesi e di mediazione dei conflitti e delle controversie

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione	Comprensione				Parlato				Scritto	
Livello europeo (*)	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Inglese	B1	Utente base	B1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base	A1	Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative di costruzione e di gestione delle iniziative ,buone capacità relazionali e di comunicazione, attenzione agli altri, capacità di ascolto e di trasmissione di informazioni acquisite nell'ambito della lunga esperienza sindacale, da ultimo in qualità di segretario generale FIM-CISL PAVIA;

Capacità e competenze informatiche Buon utilizzo del pc e degli strumenti informatici , delle reti e delle TCI.

Patente B

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre1996

Pavia, li 25 Gennaio 2008

Nadia Zambellini

08A08085

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 ottobre 2008.

Approvazione, con modifiche e integrazioni, dello schema di Regolamento predisposto dalla società Acquirente Unico S.p.A. disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia nel periodo 1º gennaio 2009-31 dicembre 2010, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125, e modifiche alla deliberazione n. 337/07 e al TIV. (Deliberazione ARG/elt 146/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 ottobre 2008;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante «Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007 approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/2007, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 337/07);

la deliberazione dell'Autorità 1º ottobre 2008, ARG/elt 143/08;

la nota della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente Unico) del 30 settembre 2008 (prot. Autorità n. 30075), di trasmissione del «Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 e della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 337/07, per gli anni 2009 e 2010» (di seguito: nota dell'Acquirente Unico del 30 settembre 2008);

Considerato che:

l'art. 1, comma 4, della legge n. 125/2007 ha stabilito un regime di salvaguardia per i clienti finali che hanno certificato di non rientrare nel regime di tutela di cui al comma 2 della medesima legge, che si trovano senza fornitore di energia elettrica o che non hanno scelto il proprio fornitore;

la deliberazione n. 337/07 ha definito le disposizioni per l'erogazione del servizio di salvaguardia in attuazione del decreto ministeriale 23 novembre 2007 stabilendo, tra l'altro, che l'Acquirente Unico definisca, nel rispetto delle disposizioni di cui alla medesima deliberazione, lo schema di Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia; e che l'Acquirente Unico provveda a trasmettere lo schema del sopramenzionato Regolamento all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali;

l'Acquirente Unico, con nota del 30 settembre 2008, ha trasmesso all'Autorità lo schema di Regolamento dallo stesso predisposto ai fini della relativa approvazione;

ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo alle procedure concorsuali, l'esercente la salvaguardia individuato deve essere titolare, direttamente o indirettamente, di un contratto di dispacciamento e di uno o più contratti per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice (di seguito: contratto di trasporto) attivi a tale data ed avere altresì ottemperato a tutti gli adempimenti ai fini di tale attivazione, ivi incluso l'eventuale versamento delle garanzie richieste;

il caso in cui il presupposto di cui al precedente alinea non sia soddisfatto comporta di fatto l'impossibilità ad assolvere agli impegni di fornitura del servizio di salvaguardia derivanti dalla procedura concorsuale e, pertanto, costituisce motivo sufficiente per l'escussione della garanzia di cui all'art. 8 della deliberazione n. 337/07;

la numerosità delle imprese distributrici, in particolare in alcune aree del nord Italia, potrebbe far insorgere alcuni problemi di carattere operativo in merito al versamento delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia e la scadenza prevista;

la conoscenza della migliore stima dell'ammontare delle garanzie richieste da parte delle imprese distributrici costituisce un elemento che concorre alla minimizzazione delle asimmetrie informative e ad una migliore valutazione da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali del valore atteso del costo che l'assegnatario dovrà sostenere per erogare il servizio.

Ritenuto che sia necessario:

stabilire che, con riferimento a ciascuna area territoriale o ciascun ambito di competenza se inferiore, le imprese distributrici determinino l'ammontare delle garanzie relative al contratto di trasporto dell'esercente la salvaguardia sulla base della migliore stima dei clienti serviti in salvaguardia in ciascuna area territoriale o ambito di competenza e che l'Acquirente Unico pubblichi tali informazioni, aggregate per area territoriale e per impresa distributrice, prima della presentazione delle offerte da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali;

prevedere che l'Acquirente Unico verifichi che ciascun esercente la salvaguardia individuato abbia a partire dal 1º gennaio dell'anno successivo allo svolgimento delle procedure concorsuali, direttamente o indirettamente, un contratto di dispacciamento e uno o più contratti di trasporto attivi e che abbiano versato le relative garanzie; e che, in caso contrario, la garanzia di cui all'art. 8 della deliberazione n. 337/07 venga escussa;

introdurre, ai fini della verifica di cui al precedente alinea, una tolleranza al fine di evitare che il mancato versamento di garanzie di importo minore sia legato a problemi di carattere operativo e procedurale, pur lasciando impregiudicato l'obbligo ad adempiere successivamente;

modificare e integrare, anche alla luce di quanto evidenziato ai precedenti alinea, la deliberazione n. 337/07, il TIV e lo schema di Regolamento predisposto dall'Acquirente Unico e prevedere l'approvazione dello schema di Regolamento modificato;

Delibera:

1. Di modificare il TIV nei termini sotto indicati:

a) al comma 1.1 è aggiunta la seguente definizione:

«contratto di trasporto è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice»;

b) ai commi 4.1, lettera *a)*, 4.2 e 4.3 le parole «per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti parole «di trasporto»;

c) al comma 15ter.9 le parole «contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti parole «contratto di trasporto e l'ammontare delle relative garanzie finanziarie»;

d) al comma 15ter.9, lettera *a)*, le parole «entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio» sono sostituite dalle parole «entro il giorno 1»;

e) dopo il comma 15ter.9 è inserito il seguente comma:

«15-ter.10 Il nuovo esercente la salvaguardia, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 15ter.9, lettera *a)* è tenuto a comunicare all'Acquirente unico, con le modalità da esso stabilite, l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie.».

2. Di modificare la deliberazion. 337/07 nei termini sotto indicati:

a) al comma 1.1 è aggiunta la seguente definizione:

«contratto di trasporto è il contratto per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice»;

b) all'art. 4, dopo il comma 4.2 sono inseriti i seguenti commi:

«4.3 Entro il 4 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice, con riferimento a ciascuna area territoriale ed ambito di propria competenza se inferiore, definisce il criterio o l'ammontare delle garanzie finanziarie relative al contratto di trasporto dell'esercente la salvaguardia sulla base della migliore stima dei clienti serviti in salvaguardia e delle tempistiche di pagamento previste e lo trasmette all'Acquirente Unico.

4.4 Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.3, l'Acquirente Unico pubblica sul proprio sito internet, con riferimento a ciascuna impresa distributrice e per ciascuna area territoriale, le informazioni di cui al medesimo comma.»;

c) all'art. 8, dopo il comma 8.2 sono inseriti i seguenti commi:

«8.3 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 8.2 il venir meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o il mancato versamento delle garanzie finanziarie.

8.4 Ai fini della verifica del versamento delle garanzie finanziarie relative al servizio di trasporto, entro il termine di cui al comma 15-ter.10 del TIV, i soggetti aggiudicatari del servizio devono aver versato un ammontare almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici in una medesima area territoriale e le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per l'intero ammontare richiesto dalle imprese distributrici.

8.5 È fatto salvo, dopo il giorno 1 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si svolgono le procedure concorsuali, il diritto delle imprese distributrici e degli esercenti la salvaguardia di adeguare l'importo della garanzia al valore dei corrispettivi dovuti, secondo le procedure previste dal contratto di trasporto.».

3. Di considerare positivamente verificato e, conseguentemente, approvare lo schema di Regolamento presentato dall'Acquirente Unico con nota del 30 settembre 2008, con le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 5, comma 5.1, lettera *f)*, le parole «massimo servibili» sono sostituite dalle parole «massimo di aree servibili», all'art. 9, comma 9.6, le parole «incaricati i di» sono sostituite dalle parole «incaricati di»;

b) all'art. 11, i commi 11.4 e 11.5 sono sostituiti dai seguenti commi:

«11.4 Ai sensi dell'art. 15ter, comma 10 del TIV, gli esercenti la salvaguardia comunicano ad AU entro 7 (sette) giorni lavorativi dal giorno 1 del mese di dicembre di ogni anno di effettuazione delle procedure l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie compilando il modulo contenuto nell'allegato 8.

11.5 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 11.1, 11.2 e 11.4 costituisce causa di escussione della garanzia di cui all'art. 12. AU considera positivamente rispettato l'obbligo di cui al 11.4, nel caso in cui siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) l'ammontare complessivamente versato per ciascuna area territoriale sia almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici e pubblicati sul sito internet dell'AU.

b) le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per il 100% dell'ammontare richiesto dalle imprese distributrici e pubblicato sul sito internet dell'AU.»;

c) di inserire tra gli allegati l'Allegato 8 riportato in allegato al presente provvedimento;

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico e all'Acquirente Unico;

5. Di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

6. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV e il testo della deliberazione n. 337/20 come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 14 ottobre 2008

Il presidente: ORTIS

Allegato 8

COMUNICAZIONE DEGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA
ai sensi dell'articolo 15ter comma 10 del TIV

La società ……………………………………………………………………………………,
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in……………………….., (prov. …),…………………………………………….,
(indirizzo)
C.F. ……………………………………., P.I. ………………………………………………….,
numero telefonico …………………………, numero di telefacsimile ………………………………,
indirizzo e-mail ……………………………………………………….,
in persona di ……………………………., in qualità di………………………………………………,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'articolo 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

dichiara

di avere versato le seguenti garanzie finanziarie alle imprese distributrici:

Area territoriale	Utente del trasporto mandatario	Impresa distributrice	Ammontare richiesto	Ammontare versato

A tal fine viene allegata copia delle suddette garanzie versate

Luogo, data

…………………………………………..

Timbro e firma del legale rappresentante

……………………………………………………

08A08175

DELIBERAZIONE 15 ottobre 2008.

Proroga dei termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 143/08. (Deliberazione n. ARG/elt 149/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 ottobre 2008;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/2007);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante «Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (TIV);

la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (TILP);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07);

la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2008, VIS 68/08;

la deliberazione dell'Autorità 1º ottobre 2008, ARG/elt 143/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/08);

la comunicazione della società ENEL S.p.A. per conto di ENEL Distribuzione S.p.A. (di seguito: ENEL) del 15 ottobre 2008, prot. n. 154 (di seguito: comunicazione del 15 ottobre 2008).

Considerato che:

la deliberazione ARG/elt 143/08 stabilisce tra l'altro che l'impresa distributrice verifichi se, in conseguenza della risoluzione di un contratto di trasporto, i punti di prelievo che dovrebbero essere serviti da un esercente la salvaguardia non siano inseriti in alcun contratto di trasporto e che tale verifica avvenga entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese precedente alla data di efficacia della risoluzione; e che entro il medesimo termine l'impresa distributrice comunichi all'Autorità gli esiti di tale verifica;

con comunicazione del 15 ottobre 2008, ENEL ha segnalato all'Autorità di aver provveduto a revocare il contratto di trasporto nei confronti della società Exergia S.p.A. con efficacia dal 1º di novembre ma ha altresì comunicato sono in corso «trattative con Exergia per un piano di rientro che possa consentire di annullare gli effetti della risoluzione contrattuale»;

nella medesima comunicazione del 15 ottobre 2008, ENEL ha evidenziato come «Al fine del raggiungimento del predetto accordo, che siamo decisamente determinati a perseguire» si rende necessario prorogare, per il caso specifico, i termini previsti dalla deliberazione ARG/elt 143/08 nonché i termini di cui all'art. 37 della deliberazione n. 111/06 e di cui all'art. 16 del TILP.

Ritenuto che sia opportuno:

prorogare i termini di cui alla deliberazione ARG/elt 143/08, limitatamente al mese di ottobre 2008;

prevedere, limitatamente al mese di ottobre 2008, che i termini per le comunicazioni che l'impresa distributrice deve effettuare agli utenti del dispacciamento ai sensi della deliberazione n. 111/06 e del TIV, che comprendono anche punti di prelievo in salvaguardia, siano prorogati;

Delibera:

1. Di prevedere che, limitatamente al mese di ottobre 2008, i termini di cui alla deliberazione ARG/elt 143/08 siano prorogati fino:

a) al giorno 21 ottobre 2008 per quanto indicato ai commi 3.1, 3.2 e 4.3;

b) al giorno 26 ottobre 2008 per quanto indicato al comma 4.2.

2. Di prevedere che, limitatamente al mese di ottobre 2008 e con riferimento alle comunicazioni relative agli utenti di dispacciamento che servono anche punti di prelievo in salvaguardia, i termini di cui all'art. 37, comma 4, della deliberazione n. 111/06 e all'art. 16, comma 1 del TILP siano prorogati al 29 ottobre 2008.

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico, a Terna, all'Acquirente unico, all'Enel S.p.A., all'Enel Distribuzione S.p.A. e ad Exergia S.p.A.

4. Di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima comunicazione.

Milano, 15 ottobre 2008

Il presidente: ORTIS

08A08195

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 27 ottobre 2008.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hycamtin (topotecan)» - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 225/2008).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Hycamtin (topotecam)» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 18 marzo 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/027/006 0,25 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PCTFE/ALU) 10 capsule;

EU/1/96/027/007 1 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PCTFE/ALU) 10 capsule.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham PLC.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9-10 settembre 2008;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale HYCAMTIN debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale HYCAMTIN (topotecan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

0,25 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PCTFE/ALU) 10 capsule - A.I.C. n. 033306061/E (in base 10), 0ZSFGF (in base 32);

1 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PCTFE/ALU) 10 capsule - A.I.C. n. 033306073/E (in base 10), 0ZSFGT (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Hycamtin capsule è indicato nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma polmonare a piccole cellule recidivante per i quali non è considerato appropriato un ulteriore trattamento con il regime terapeutico di prima linea.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale HYCAMTIN (topotecan) è classificata come segue:

Confezioni:

0,25 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PCTFE/ALU) 10 capsule - A.I.C. n. 033306061/E (in base 10), 0ZSFGF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 95,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 158,32;

1 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PCTFE/ALU) 10 capsule - A.I.C. n. 033306073/E (in base 10), 0ZSFGT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 383,70.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 633,26.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale HYCAMTIN (topotecan) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni o delle provincie autonome (OSP2).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08176

DETERMINAZIONE 27 ottobre 2008.

Classificazione del medicinale «Oxaliplatino Ebewe» (oxaliplatino) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Ebewe Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OXALIPLATINO EBEWE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione delle confezioni in classe «H»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9-10 settembre 2008;

Vista la deliberazione n. 19 del 30 settembre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OXALIPLATINO EBEWE (oxaliplatino) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 150 mg.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 410,10.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 676,83.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OXALIPLATINO EBEWE è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 ottobre 2008

Il direttore generale: RASI

08A08197

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 ottobre 2008.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2009 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 2645).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2007 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 6,01%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2009 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 6% dei predetti premi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 24 ottobre 2008

Il presidente: GIANNINI

08A08199

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 22 ottobre 2008, n. **3620/C.**

Indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE.

All'Agenzia delle dogane

Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

All'Unioncamere

Alla Confindustria

Alla Federazione ANIMA ACISM

All'ANIE

All'Unione petrolifera

All'UCISP

All'Assoutensili

L'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (Measuring Instruments Directive, in sigla MID), ha introdotto nel panorama normativo nazionale disposizioni innovative e abrogative, nonché un definito periodo transitorio.

La presente circolare è finalizzata a fornire chiarimenti in merito alle questioni applicative delle anzidette disposizioni e a definire l'ambito del periodo transitorio, previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007, periodo che conformemente ad analoghe fattispecie di derivazione comunitaria, copre un arco temporale della durata di dieci anni.

In relazione a tale periodo transitorio è da rilevare che l'aggiornamento dei provvedimenti di ammissione alla verificazione metrica, rilasciati ai sensi della normativa in vigore antecedentemente alla data del 30 ottobre 2006, rimane di competenza del Ministero dello sviluppo economico e detta competenza, come peraltro ribadito anche dalla Commissione europea, non può essere attribuita agli organismi notificati.

Al riguardo si rileva che tutti gli aggiornamenti dei provvedimenti di ammissione alla verificazione metrica rilasciati dalle Autorità nazionali dei Paesi comunitari prima del 30 ottobre 2006, data di messa in esecuzione delle disposizioni della MID, sono di loro esclusiva responsabilità.

Inoltre, durante il periodo transitorio, che potrà durare al massimo fino al 30 ottobre 2016, gli strumenti qualora soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in vigore prima del 30 ottobre 2006 e che risultano muniti di provvedimento di ammissione alla verificazione metrica ai sensi della stessa normativa, possono continuare ad essere sottoposti alla verificazione prima nazionale o a quella CEE e, in caso di esito positivo, ad essere immessi sul mercato e/o in servizio fino al termine di validità del provvedimento di ammissione alla verificazione ovvero, in caso di validità indefinita, per un periodo di 10 anni a decorrere dal 30 ottobre 2006.

I chiarimenti relativi alle questioni concernenti l'applicazione delle nuove disposizioni sono forniti nel paragrafo A, mentre il paragrafo B chiarisce aspetti operativi relativi al periodo transitorio, con particolare riferimento all'identificazione delle varianti ad un modello approvato secondo le procedure previgenti al 30 ottobre 2006.

A - QUESTIONI CONCERNENTI GLI STRUMENTI DI MISURA MUNITI DELLA MARCATURA CE E DELLA MARCATURA METROLOGICA SUPPLEMENTARE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22/2007, ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 22/2004/CE (MID).

1. *Applicabilità delle disposizioni.*

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/2007, e quindi dal 18 marzo 2007, la normativa comunitaria in esso recepita è divenuta, a tutti gli effetti, legge dello Stato italiano obbligando, quindi, alla sua osservanza tutti coloro ai quali si rivolge, in quanto soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella commercializzazione, messa in servizio, controllo e ogni altra attività inerente la fabbricazione, l'impiego e la sorveglianza sugli strumenti di misura.

In particolare, occorre evidenziare che il mantenimento e/o l'adozione di eventuali prassi amministrative o, comunque, comportamenti incompatibili con la sopra citata normativa di matrice comunitaria, possono dare luogo, da parte della Commissione Europea, all'attivazione della procedura di infrazione di cui all'art. 226 del Trattato, nei confronti dello Stato membro che ha messo in atto la violazione, se denunciati e ove ne sussistano i presupposti.

2. *Commercializzazione e messa in servizio degli strumenti di misura MID.*

2.1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 22/2007 si intende per:

a) «commercializzazione», la prima messa a disposizione, sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento destinato ad un utente finale;

b) «messa in servizio», la prima utilizzazione di uno strumento destinato all'utente finale per i fini a cui esso è destinato.

Con il termine utente finale si indicano tutti i soggetti che utilizzano gli strumenti di misura regolati dalla MID e la cui identificazione varia in base alla tipologia. Tale termine include, fra l'altro, la generale categoria dei consumatori domestici e quella degli utilizzatori professionali.

Con riferimento alla definizione di cui alla lettera *b)* precedente è da precisare che si ha la «messa in servizio» dopo una prima regolare utilizzazione dello strumento ancorché effettuata nell'ambito di eventuali operazioni di taratura. Pertanto nei casi in cui ad uno strumento di misura, immesso in commercio con le marcature e i sigilli prescritti, vengano rimossi parte o tutti i predetti sigilli, dopo una sua prima regolare utilizzazione, ancorché nell'ambito delle operazioni di taratura, tale rimozione deve intendersi effettuata dopo la sua messa in servizio, operata in conformità alle norme applicabili. Ne consegue che per gli strumenti in questione, come specificato al punto 5 successivo, trova applicazione l'art. 6 del decreto ministeriale n. 182/2000, concernente, fra l'altro, gli strumenti riparati.

2.2. Da quanto precede deriva che uno strumento di misura marcato conformemente alla normativa MID, di seguito denominato strumento MID, verrà installato e messo in servizio senza che debbano intervenire, contestualmente, organi di controllo così come invece previsto nella precedente normativa nazionale nei casi di strumenti di misura fissi.

Infatti i requisiti, in presenza dei quali è consentito ai fabbricanti di strumenti MID commercializzare i propri prodotti, sono puntualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 22/2007, il quale, a tale proposito, stabilisce che:

la valutazione della conformità degli strumenti di misura alle disposizioni del decreto è affidata ad «organismi notificati», chiamati a svolgere tale accertamento sulla base delle procedure descritte negli allegati da A ad H1 al decreto medesimo;

la marcatura CE e quella metrologica supplementare «M», applicate su uno strumento di misura, attestano, ai sensi e per gli effetti del decreto, la sua conformità alle disposizioni del decreto medesimo;

l'apposizione sugli strumenti di misura delle predette marcature — che presuppone lo svolgimento, con esito positivo, della procedura di accertamento della conformità — è l'unica condizione richiesta ai fmi della «commercializzazione» e «messa in servizio» degli strumenti di misura.

Del tutto estraneo a tale quadro normativo, per quanto concerne gli strumenti di misura MID fissi, quali le bilance automatiche e i misuratori di carburanti, è quindi il collaudo di posa in opera, contemplato dalla normativa previgente, negli specifici casi previsti dalla stessa normativa, come *condicio sine qua* non per la loro messa in servizio. In effetti, per gli strumenti MID è necessaria, e al contempo sufficiente, per la messa in servizio la sola conformità alla normativa del decreto legislativo n. 22/2007, attestata dalla presenza della marcatura CE e della marcatura supplementare «M».

A margine di questa considerazione può essere opportuno richiamare che il decreto legislativo n. 517/1992, attuativo di altra direttiva comunitaria del nuovo approccio, ha eliminato la previsione del collaudo di posa in opera degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico fissi, contemplato dalla normativa previgente all'entrata in vigore dello stesso decreto.

Il decreto legislativo n. 22/2007 ha, peraltro, previsto — con l'evidente finalità di coordinare la disciplina in esame con quella previgente — l'abrogazione delle disposizioni, di cui al regio decreto n. 7088/1890 («testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure») e successive modifiche, contrastanti o, comunque, incompatibili con il decreto legislativo n. 22/2007 stesso. In concreto ha determinato l'inapplicabilità agli strumenti MID, delle norme contenute nel sopra richiamato regio decreto (art. 12 e seguenti) le quali prevedevano che ciascuno strumento di misura, prima di essere messo in vendita o, comunque, utilizzato a fini commerciali, dovesse essere sottoposto a «verifica prima», da parte dei competenti Uffici metrici (oggi Camere di commercio).

Il controllo metrologico, da parte delle Camere di commercio, diretto a verificare la conformità degli strumenti già muniti della «marcatura CE» - attestante l'avvenuta esecuzione di tale accertamento di conformità, da parte di organismi notificati, secondo le procedure stabilite dalla direttiva 2004/22/CE - contrasterebbe, in ogni caso, oltre che con il dettato del decreto legislativo n. 22/2007 di attuazione, anche con le finalità proprie della medesima direttiva. Verrebbe meno, infatti, la garanzia di «accettazione», da parte di tutti gli Stati membri, della prova di conformità eseguita secondo le norme comunitarie, che ne costituisce obiettivo primario.

Dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 22/2007 deriva, infine, l'inapplicabilità al fabbricante di strumenti MID degli ulteriori obblighi previsti dal regio decreto n. 7088/1890 e dal successivo decreto ministeriale n. 179/2000.

3. *Vigilanza sul mercato: protezione da alterazioni - marchi e sigilli di protezione.*

In attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 22/2007, con decreto ministeriale del 29 agosto 2007 il Ministero dello sviluppo economico ha individuato i soggetti cui è affidato lo svolgimento della vigilanza sul mercato, attribuendo tale compito alle Camere di commercio. Il decreto ministeriale prevede che, laddove detti soggetti riscontrino strumenti indebitamente muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o che, comunque, non soddisfino i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, debbano limitarsi ad informare la Direzione generale competente per la metrologia legale presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'applicazione di cui agli articoli 16 e 17 del medesimo decreto legislativo.

L'art. 16 prevede che il Ministero dello sviluppo economico può vietare o limitare l'ulteriore commercializzazione e utilizzazione di uno strumento di misura munito della marcatura CE e della marcatura supplementare, qualora non soddisfi i requisiti essenziali relativi alle prestazioni metrologiche di cui al presente

decreto, anche se correttamente installato, adottando tutte le misure appropriate per ritirare tali strumenti dal mercato. Il successivo art. 17 stabilisce che, qualora il Ministero accerti che la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare M siano state apposte indebitamente, debba assegnare al fabbricante (o al suo mandatario) un termine per rendere lo strumento, indebitamente marcato, conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/2007, decorso il quale, in caso di persistenza della rilevata non conformità, debba adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare o vietare la commercializzazione dello strumento o per assicurarne il ritiro dal mercato, ovvero vietare o limitare la sua utilizzazione ulteriore.

Gli strumenti di misura conformi al decreto legislativo n. 22/2007 recano la marcatura CE, la marcatura supplementare «M» ed ancora, a protezione da alterazioni, i sigilli indicati dal corrispondente attestato o certificato di conformità ed apposti, secondo i casi, da organismo notificato o dal relativo fabbricante.

La direttiva MID non specifica le caratteristiche delle impronte relative a detti sigilli.

In sede di vigilanza sul mercato, ogni decisione circa profili problematici relativi alle marcature e comunque ogni azione o provvedimento limitativo in ordine all'utilizzazione degli strumenti interessati resta di competenza di questo Ministero, che a seguito di apposita istruttoria procederà, se del caso, ai sensi degli articoli 16 o 17 del decreto legislativo n. 22/2007, come anche precisato al punto 4 successivo, concernente la vigilanza sul mercato, fermi restando le competenza e gli obblighi delle Camere di commercio.

4. *Verificazione periodica degli strumenti MID nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2007.*

Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2007, rivolti alla determinazione dei criteri per l'esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti di misura MID, nei confronti di detti strumenti, qualora appartenenti alle categorie definite all'art. 1 del decreto ministeriale n. 182/2000 sulla verificazione periodica, ed utilizzati negli impieghi specificati nel medesimo articolo, sono operative le disposizioni e le istruzioni, in quanto applicabili, di cui al citato decreto ministeriale n. 182/2000, alle circolari e alle direttive ministeriali correlate, ivi compresa la direttiva ministeriale 30 luglio 2004 sui sigilli di garanzia.

Al riguardo si precisa che in sede di verificazione periodica di strumenti MID si effettuano, sempre in quanto applicabili, i seguenti controlli:

a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrità delle marcature CE, delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli e di altri eventuali elementi di protezione;

b) prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati. Gli errori massimi tollerati sono pari a quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo n. 22/2007, specifico alla categoria interessata.

Nell'esecuzione della verificazione periodica di sottounità MID si osservano le disposizioni previste per le analoghe sottounità approvate con provvedimenti nazionali, in quanto applicabili. In particolare si richiama la circolare ministeriale n. 3 del 9 gennaio 1997 relativa ai dispositivi di conversione del volume di gas associati a strumenti di misura.

Si fa presente, infine, che per gli strumenti MID difettosi o riparati si applica l'art. 6 del decreto ministeriale n. 182/2000. Pertanto, nelle ipotesi configurate al punto 2.2 precedente, relativamente a strumenti messi in servizio nel rispetto delle prescrizioni applicabili e successivamente privati dei sigilli di protezione, sia le Camere di commercio sia i laboratori, riconosciuti idonei ai sensi del citato decreto ministeriale n. 182/2000, danno seguito alle richieste di verificazione periodica di detti strumenti, in conformità alle procedure e alle modalità previste per gli strumenti riparati.

5. *Documenti per le procedure di valutazione della conformità e informazioni a corredo degli strumenti di misura immessi in commercio o in servizio.*

Il decreto legislativo n. 22/2007 stabilisce le caratteristiche che devono possedere i documenti da allegare alle domande presentate dai fabbricanti all'organismo notificato scelto per l'accesso alla procedura di valutazione della conformità cui è interessato per i propri strumenti di misura.

Lo stesso decreto specifica inoltre, al punto 9.3. del suo allegato I, le informazioni di cui devono essere corredati, a cura del fabbricante, gli strumenti di misura immessi in commercio. Tali informazioni, che gli utenti metrici hanno l'obbligo di conservare ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale n. 182/2000, devono essere messe a disposizione degli incaricati della sorveglianza o dei controlli metrologici.

6. *Sottounità e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura.*

Per tutto il periodo transitorio, definito in premessa, sono da considerarsi compatibili con la disciplina della MID strumenti di misura collegati tra di loro, anche in rete, in parte sottoposti alla marcatura nazionale vigente al 30 ottobre 2006 e per la restante parte alle nuove marcature previste dalla MID. Nei paragrafi successivi sono riportate alcune esemplificazioni di detti collegamenti, quali i misuratori di carburanti, estendibili comunque alle altre categorie di strumenti di misura, compresi i dispositivi disciplinati dal decreto legislativo n. 22/2007.

Nel caso di sistemi di misura approvati ai sensi della direttiva MID, quali, ad esempio, i misuratori di carburante e relative apparecchiature ausiliarie associate, si applica quanto previsto dagli attestati di esame CE del tipo o di progetto (moduli di accertamento della conformità B e H1), compreso il caso in cui detti certificati

prevedano esplicitamente il collegamento con misuratori di carburante approvati in conformità alla normativa nazionale dei singoli Paesi comunitari. I misuratori di carburante approvati in conformità alla normativa nazionale e facenti parte del sistema di misura, ovviamente, riporteranno le iscrizioni ed i marchi e sigilli previsti dal provvedimento di ammissione alla verificazione metrica nazionale e dalla normativa di carattere generale applicabile.

Nel caso di sistemi di misura approvati ai sensi della normativa nazionale vigente al 30 ottobre 2006, quali i misuratori di carburante e relative apparecchiature ausiliarie, si applica ad essi quanto previsto nel decreto di ammissione a verificazione metrica, e qualora sia previsto il collegamento dell'apparecchiatura ausiliaria con misuratori di carburante regolarmente approvati, tra questi devono intendersi anche quelli recanti le marcature contemplate dal decreto legislativo n. 22/2007. In questo caso sul misuratore di carburante approvato secondo normativa comunitaria verrà applicata una apposita targa recante l'iscrizione prevista all'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 1977, n. 330095. Detta targa, autoadesiva e distruttibile con la rimozione, verrà applicata in prossimità delle marcature CE di conformità di detto misuratore.

Ovviamente, a ciascuno strumento facente parte della rete di sistemi di misura si applicano gli errori massimi tollerati previsti dalla normativa in base alla quale detto strumento è stato approvato.

B - QUESTIONI CONCERNENTI IL PERIODO TRANSITORIO PREVISTO DALL'ART. 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22/2007, IVI COMPRESA L'IDENTIFICAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STESSO ARTICOLO.

1. Premessa.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007 gli strumenti ammessi alle verificazioni metriche, secondo la normativa vigente anteriormente al 30 ottobre 2006, a seguito di provvedimento rilasciato prima di tale data ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento di fabbricazione di cui al regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni ed integrazioni, o ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 798/1982 di attuazione della direttiva 71/316/CEE.

Ai fini della definizione dell'ambito della anzidetta disposizione transitoria è da rilevare che un provvedimento d'approvazione di varianti ad un modello già ammesso a verificazione metrica nazionale o CEE, qualora le varianti non comportino modifiche alla concezione progettuale del modello dello strumento interessato, costituisce un semplice atto aggiuntivo al provvedimento originario.

Ne consegue, che nella predetta ipotesi, il modello di strumento recante varianti deve considerarsi ammesso alla verificazione metrica con riferimento alla data del provvedimento originario.

Il citato art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007 è applicabile, altresì, ai semplici rinnovi, di carattere esclusivamente amministrativo, di approvazioni CEE del modello in scadenza o già scadute, restando inteso che la nuova validità non può oltrepassare il 30 ottobre 2016.

Di seguito è definita una casistica esemplificativa delle varianti che possono formare oggetto di atto aggiuntivo a quello originario, al fine di consentire allo strumento interessato di essere sottoposto alla verificazione prima secondo la normativa previgente, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007.

2. Definizioni.

Per una maggiore comprensione della presente circolare si intende per:

- «Strumento»: Strumento di misura ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 22/2007;

- «Normativa previgente»: La normativa nazionale antecedente al 30 ottobre 2006;

- «Modello di strumento modificato»: Modello di strumento che presenta varianti rispetto ad altro già approvato secondo la normativa nazionale previgente, ivi compresa quella attuativa della direttiva 71/316/CEE;

- «Catena di misura»: Successione di elementi di un apparecchio di misura o di un sistema di misura che costituisce il percorso del segnale di misura dall'inizio alla fine.

Esempi: l'insieme dei dispositivi formati da elementi sensibili al misurando (sensori, trasduttori, etc.), elementi trasformatori/ripetitori del segnale (amplificato o non, di tipo meccanico, elettrico o ottico, i convertitori A/D etc.), elementi indicatori (forniscono il valore numerico della misura secondo la sua unità). I segnali e i dispositivi indicatori possono essere analogici o digitali;

- «Campo di misura»: Insieme dei valori del misurando per i quali l'errore di uno strumento di misura è considerato compreso entro i limiti stabiliti;

- «Modulo di misura»: Sottoinsieme di uno strumento che concorre con altri sottoinsiemi identici o analoghi alla formazione del risultato finale di misura.

Esempi: Nei sistemi di misura destinati alla pesatura di conglomerati cementizi o alla preparazione di vernici, ciascun modulo di misura provvede alla pesatura di uno dei componenti del prodotto finale (conglomerato o vernice); nelle dosatrici ponderali del tipo a pesate parziali, destinate alla preparazione di preimballaggi, ciascun modulo di misura provvede a pesare una frazione della dose finale.

3. *Criteri per la classificazione delle varianti ad un modello di strumento già ammesso alle verificazione metrica secondo la normativa previgente.*

L'ammissione alla verificazione metrica di un modello modificato secondo la normativa previgente può essere disposta solo se le varianti apportate interessano le caratteristiche formali o funzionali, così come specificate ai successivi punti 3.1 e 3.2.

I modelli che risultano modificati secondo varianti riferite a caratteristiche strutturali, specificate al punto 3.3. successivo, sono approvati soltanto in conformità alle disposizioni fissate dal decreto legislativo n. 22/2007.

3.1 Caratteristiche formali.

Le caratteristiche formali dello strumento di misura sono:

- la titolarità del provvedimento di approvazione dello strumento;
- le iscrizioni obbligatorie;
- la denominazione e la versione;
- la destinazione e le modalità d'uso;
- il piano di legalizzazione;
- la forma degli involucri;
- la disposizione degli elementi costruttivi e i dispositivi a monte e a valle della catena di misura.

Esempi di varianti che interessano le caratteristiche formali:

Varianti ai dispositivi di convogliamento dei vassoi in una prezzatrice automatica e in una selezionatrice ponderale.

Varianti ai dispositivi di alimentazione in una dosatrice ponderale.

;Sostituzione di dispositivo visualizzatore o ripetitore dei risultati della misura o di stampante, non intelligenti o che comunque ricevono dati metrologici digitali e non effettuano alcuna elaborazione metrologica.

Varianti di effetto analogo nei riguardi della catena di misura.

Modifica ai fasciami dei complessi di misura, e ai contenitori ed alle forme delle apparecchiature ausiliarie.

Diverso assemblaggio e disposizione (meccanici, idraulici ed elettronici) dei componenti dei complessi di misura e delle apparecchiature ausiliarie.

Sostituzione, dovuta ad evoluzione tecnologica, obsolescenza o evoluzione di prodotto, di parti e componenti con altri che non modificano le funzioni dello strumento (visualizzatori da monocromatici a colori, retroilluminati o non, tastiere a pulsanti piuttosto che a membrana, tubi flessibili, rubinetti a pistola, componenti idraulici non direttamente inseriti nella catena di misura, pompe, elettrovalvole, ripartitore vapori-carburante, schede elettroniche).

3.2 Caratteristiche funzionali.

Le caratteristiche funzionali dello strumento di misura sono:

- le informazioni e i dati metrologici che lo strumento fornisce riguardo alla grandezza misurata;
- il campo di misura, i limiti e le modalità di funzionamento;
- la elaborazione delle informazioni e dei dati e la loro eventuale stampa e gestione correlata a dispositivi associati o associabili;
- la funzione di misura e le caratteristiche del modello di strumento in relazione alla sua destinazione d'uso;
- gli elementi indicatori;
- il numero dei moduli di misura concorrenti alla misura finale purché la concezione progettuale originaria non risulti pregiudicata dalla riduzione dei moduli di misura anzidetti;
- le funzioni di stampa, di elaborazione, visualizzazione e/o stampa di grandezze statistiche e quelle comunque gestionali.

Esempi di varianti che modificano caratteristiche funzionali:

In una prezzatrice e selezionatrice ponderale con portata massima e minima pari a 2000 g e 100 g una variante che le modifichi rispettivamente in 1800 g e 40 g.

In uno strumento di misura una variante consistente nella modifica dei visualizzatori già del tipo FIP in altri del tipo LCD.

In una dosatrice multiteste una variante che riduca il numero delle unità pesatrici.

Sostituzione di elementi della catena di misura con altri già approvati aventi caratteristiche tecniche e metrologiche equivalenti.

Sostituzione dell'organo misuratore con altro già approvato.

Self-service: sostituzione accettatori di banconote, stampanti e l'associazione a distributori stradali di carburante.

Riorganizzazione del software o del firmware o di entrambi, dovuto al progresso tecnologico obsolescenza e/o all'utilizzo di nuovi strumenti di sviluppo, senza alterazione della struttura dello strumento come l'adozione e relativo adattamento a nuovi sistemi operativi (Windows XP verso Windows Vista, ecc.).

Modifiche software o firmware o hardware (elettromeccanici e/o elettronici) di nessuna rilevanza metrologica, anche a parti che svolgono funzioni di rilevanza metrologica: ad esempio programmi contenenti routine di rilevanza metrologica, accettatori di banconote, lettori di carte di pagamento o fidelity.

Modifiche software, firmware e hardware (elettromeccanici e/o elettronici) di rilevanza metrologica volte a correggere malfunzionamenti o imperfezioni dello strumento.

Modifiche software e firmware per la sostituzione di periferiche: driver e interfacce.

Modifiche software e firmware volte ad estendere il funzionamento dello strumento per l'utilizzo in combinazione con dispositivi ausiliari (Terminali Self Service, Sistemi di gestione): protocolli e dispositivi di comunicazione.

Modifiche funzionali imposte da aggiunta/modifica di funzioni rese obbligatorie da normative e provvedimenti legislativi in ambiti regolamentari pertinenti le apparecchiature: funzioni di gestione delle transazioni bancarie, dispositivi di sicurezza.

3.3 Caratteristiche strutturali.

Le caratteristiche strutturali dello strumento di misura attengono al principio di funzionamento e alla catena di misura, all'architettura dei blocchi funzionali e del software che consente la realizzazione di uno strumento con caratteristiche metrologiche superiori. Nel loro insieme le predette caratteristiche identificano la concezione/progettazione di uno strumento e, ove modificate anche parzialmente, determinano la realizzazione di un nuovo strumento di misura che, pertanto, è sottoposto alle regole generali del decreto legislativo n. 22/2007 di recepimento della MID.

Esempi di varianti delle caratteristiche strutturali:

La sostituzione in uno strumento per pesare dell'organo trasduttore del tipo a cella di carico estensimetrica con altro del tipo a compensazione elettromagnetica.

Strumento con caratteristiche metrologiche superiori.

4. *Impianto di prova per la verifica prima CEE dei contatori d'acqua.*

Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all'art. 21, lettera *e)*, abroga il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che recepisce la direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori dell'acqua fredda, «per quanto riguarda i contatori di cui all'allegato MI-001», contemplati in detto decreto del Presidente della Repubblica n. 854/1982.

Tenendo conto che l'allegato specifico MI-001 disciplina esclusivamente i «contatori dell'acqua destinati alla misurazione di volumi d'acqua pulita, fredda o riscaldata, ...» appare quindi evidente che l'abrogazione non riguarda la parte del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, che si riferisce all'approvazione dell'impianto di prova necessario per eseguire la verificazione prima CEE dei contatori approvati secondo la previgente normativa comunitaria, così come rimangono disciplinati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica anche i contatori d'acqua fredda «non pulita».

5. *Requisiti della domanda per l'approvazione di strumento modificato, ammissibile alla verificazione secondo la normativa previgente.*

Il fabbricante o il suo legale rappresentante interessato ad ottenere l'approvazione metrologica di varianti di un modello di strumento già approvato, oltre alla documentazione già prevista dalla normativa vigente, ed in particolare, ove trattasi di approvazione ai sensi del citato regolamento tecnico n. 226/1902, della circolare ministeriale n. 342263/48 del 12 luglio 1985, deve allegare alla domanda quanto segue:

- una tabella comparativa, con dettagliata descrizione delle modifiche apportate;

- una relazione dettagliata sulle modifiche hardware apportate al modello di strumento approvato, ovvero l'effetto delle modifiche sullo strumento;

- una dichiarazione, in caso di varianti al software, relativa alla classe di appartenenza di dette varianti in conformità alla C.M. n. 62/552689 del 17 settembre 1997;

- una relazione, da allegare al rapporto delle prove eseguite, qualora le varianti richieste, riguardanti uno strumento elettronico, comportino l'esecuzione di apposite prove come, ad esempio, quella relativa all'eventuale modifica della configurazione spaziale degli organi componenti la catena di misura;

- ogni altro documento idoneo a dimostrare che la concezione del modello originario non è stata modificata.

6. *Accettazione domande.*

6.1 Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007, per le domande presentate prima del 30 ottobre 2006:

- fa fede la data del protocollo in entrata della camera di commercio;

- il provvedimento riguarda l'ammissione a verifica prima nazionale o CEE di strumenti nuovi o modificati secondo varianti di qualsiasi tipo o il rinnovo di approvazioni di modello gia scadute o in corso di scadenza.

6.2 Ai fini dell'applicazione dell'art. 22 del decreto legislativo n. 22/2007, per le domande presentate dopo il 30 ottobre 2006:

- fa fede la data del protocollo in entrata della camera di commercio;

- il provvedimento riguarda solo l'ammissione a verifica di strumenti che presentino varianti di cui ai punti 3.1 e 3.2 precedenti o il rinnovo di approvazioni di modello già scadute o in corso di scadenza.

6.3 Aspetti procedurali.

Gli uffici metrici camerali, ai sensi delle norme vigenti prima del 30 ottobre 2006 fanno da tramite per il successivo inoltro al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio IV Strumenti di misura e metalli preziosi - delle domande rivolte ad ottenere l'approvazione di varianti a modelli di strumenti già ammessi alla verificazione.

Le domande devono essere inoltrate a detto Ufficio IV, cui spetta la competenza per le valutazioni del caso, sia riguardo alla stessa ammissibilità che alla idoneità della documentazione prodotta.

Roma, 22 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del Prefetto dott. Gennaro Monaco a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 2008, il Prefetto dott. Gennaro Monaco è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone scomparse, fino al 3 agosto 2009.

08A08110

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione dello statuto della Fabbriceria «Opera di S. Croce», con sede nella Basilica di S. Croce in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 ottobre 2008, viene approvato lo statuto della Fabbriceria «Opera di S. Croce», con sede nella Basilica di S. Croce in Firenze.

08A08111

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 20, 21, 22, 23 e 24 ottobre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3424
Yen	136,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,986
Corona danese	7,4538
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,77165
Fiorino ungherese	268,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,5766
Nuovo leu romeno	3,6545
Corona svedese	9,9190
Corona slovacca	30,465
Franco svizzero	1,5299
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,7870
Kuna croata	7,1792
Rublo russo	35,2765
Nuova lira turca	2,0331
Dollaro australiano	1,9360
Real brasiliano	2,8329
Dollaro canadese	1,5900
Yuan cinese	9,1685
Dollaro di Hong Kong	10,4133
Rupia indonesiana	13215,93
Won sudcoreano	1768,61
Peso messicano	17,1693
Ringgit malese	4,7279
Dollaro neozelandese	2,1790
Peso filippino	64,300
Dollaro di Singapore	1,9853
Baht tailandese	46,017
Rand sudafricano	13,5213

Dollaro USA	1,3184
Yen	133,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,308
Corona danese	7,4542
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,77700
Fiorino ungherese	274,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,6105
Nuovo leu romeno	3,6290
Corona svedese	9,9920
Corona slovacca	30,467
Franco svizzero	1,5224
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,8940
Kuna croata	7,1800
Rublo russo	35,0523
Nuova lira turca	2,0483
Dollaro australiano	1,9280
Real brasiliano	2,8372
Dollaro canadese	1,5928
Yuan cinese	9,0096
Dollaro di Hong Kong	10,2233
Rupia indonesiana	12979,65
Won sudcoreano	1769,27
Peso messicano	17,4029
Ringgit malese	4,6500
Dollaro neozelandese	2,1557
Peso filippino	63,760
Dollaro di Singapore	1,9527
Baht tailandese	45,313
Rand sudafricano	13,7212

Dollaro USA	1,2843
Yen	126,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,485
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,78815

Fiorino ungherese	275,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,7640
Nuovo leu romeno	3,5800
Corona svedese	10,1225
Corona slovacca	30,475
Franco svizzero	1,4991
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	9,0135
Kuna croata	
Rublo russo	34,6084
Nuova lira turca	2,1097
Dollaro australiano	1,9073
Real brasiliano	3,0008
Dollaro canadese	1,6088
Yuan cinese	8,7770
Dollaro di Hong Kong	9,9566
Rupia indonesiana	12714,57
Won sudcoreano	1785,18
Peso messicano	17,4408
Ringgit malese	4,5541
Dollaro neozelandese	2,1554
Peso filippino	62,350
Dollaro di Singapore	1,9241
Baht tailandese	44,334
Rand sudafricano	14,0926

Dollaro USA	1,2810
Yen	124,41
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,827
Corona danese	7,4576
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79170
Fiorino ungherese	284,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,9025
Nuovo leu romeno	3,6280
Corona svedese	10,0615
Corona slovacca	30,575
Franco svizzero	1,4928
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	9,1550
Kuna croata	7,2332
Rublo russo	34,5917
Nuova lira turca	2,2204
Dollaro australiano	1,9372
Real brasiliano	3,2362
Dollaro canadese	1,6285
Yuan cinese	8,7561
Dollaro di Hong Kong	9,9312
Rupia indonesiana	12810,00
Won sudcoreano	1812,62
Peso messicano	18,1902
Ringgit malese	4,5777
Dollaro neozelandese	2,1802
Peso filippino	62,370
Dollaro di Singapore	1,9268
Baht tailandese	44,361
Rand sudafricano	14,8724

Dollaro USA	1,2596
Yen	117,40
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,995
Corona danese	7,4565
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,80610
Fiorino ungherese	277,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,8675
Nuovo leu romeno	3,6750
Corona svedese	9,9815
Corona slovacca	30,505
Franco svizzero	1,4566
Corona islandese	305,00
Corona norvegese	8,8000
Kuna croata	7,2377
Rublo russo	34,3035
Nuova lira turca	2,1434
Dollaro australiano	2,0506
Real brasiliano	2,9916
Dollaro canadese	1,5994
Yuan cinese	8,6198
Dollaro di Hong Kong	9,7632
Rupia indonesiana	12864,29
Won sudcoreano	1833,98
Peso messicano	17,4455
Ringgit malese	4,5106
Dollaro neozelandese	2,2829
Peso filippino	61,490
Dollaro di Singapore	1,9011
Baht tailandese	43,702
Rand sudafricano	14,0100

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Il tasso di cambio della corona islandese è relativo al 9 ottobre 2008.

Da 08A08006 a 08A08010

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metacm-meloxicam»

Provvedimento n. 222 dell'11 settembre 2008

Specialità medicinale ad uso veterinario METACM-meloxicam.

Attribuzione e/o conferma nuovi numeri di N.I.N.

Nuove confezioni.

Alle sotto indicate confezioni del medicinale per uso veterinario «Metacm-meloxicam» vengono ora attribuiti e/o confermati i nuovi numeri identificativi nazionali per la commercializzazione dello stesso sul territorio italiano, a fianco di ciascuno indicati:

titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania;

rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia Spa.

EU Number	Presentazione	NIN
EU/2/97/004/001	METACAM - 5 mg/ml – soluzione iniettabile 1 flacone da 100 ml	102972017
EU/2/97/004/003	METACAM - 1.5 mg/ml – sospensione orale flacone da 10 ml	102972027
EU/2/97/004/004	METACAM - 1.5 mg/ml - sospensione orale flacone da 32 ml	102972039
EU/2/97/004/005	METACAM - 1.5 mg/ml - sospensione orale flacone da 100 ml	102972041
EU/2/97/004/006	METACAM - Meloxicam 5 mg / 1 ml – soluzione iniettabile flacone da 10 ml	102972015
EU/2/97/004/007	METACAM - Meloxicam 20 mg / 1 ml - soluzione iniettabile flacone da 50 ml	102972016
EU/2/97/004/008	METACAM - Meloxicam 20 mg / 1 ml - soluzione iniettabile flacone da 100 ml	102972028
EU/2/97/004/009	Metacam-15 mg/ml- soluzione orale flacone da 100 ml	102972018
EU/2/97/004/010	Metacam-5 mg/ml- soluzione iniettabile 12 flaconi x 100 ml- bovini e suini	102972042
EU/2/97/004/011	Metacam -5 mg/ml- soluzione iniettabile –cani e gatti- flacone da 20 ml	102972054
EU/2/97/004/012	Metacam-0.5 mg/ml- sospensione orale-cani-flacone da 15 ml	102972066
EU/2/97/004/013	Metacam-0.5 mg/ml-- sospensione orale-cani-flacone da 30 ml	102972078
EU/2/97/004/014	Metacam-20 mg/ml- soluzione iniettabile –bovini, suini, cavalli- 12 flaconi da 50 ml	102972030
EU/2/97/004/015	Metacam-20 mg/ml- soluzione iniettabile –bovini, suini, cavalli- 12 flaconi da 100 ml	102972029
EU/2/97/004/016	Metacam-1 mg- flacone compresse masticabili per cani	102972080
EU/2/97/004/017	Metacam-1 mg- compresse masticabili per cani blister da 20	102972092
EU/2/97/004/018	Metacam-1 mg- compresse masticabili per cani blister da 100	102972104

EU Number	Presentazione	NIN
EU/2/97/004/019	Metacam-1 mg- compresse masticabili per cani blister da 500	102972116
EU/2/97/004/020	Metacam-2.5 mg- compresse masticabili per cani flacone da 100	102972128
EU/2/97/004/021	Metacam-2.5 mg- compresse masticabili per cani blister da 20	102972130
EU/2/97/004/022	Metacam-2.5 mg- compresse masticabili per cani blister da 100	102972142
EU/2/97/004/023	Metacam-2.5 mg- compresse masticabili per cani blister da 500	102972155
EU/2/97/004/024	Metacam-1 mg- compresse masticabili per cani blister da 10	102972167
EU/2/97/004/025	Metacam-2.5 mg- compresse masticabili per cani blister da 10	102972179
EU/2/97/004/026	Metacam-0.5 mg/ml- sospensione orale-gatti- flacone da 15 ml	102972181
EU/2/97/004/027	Metacam-20 mg/ml- soluzione iniettabile-bovini, suini, cavalli-flacone da 20 ml	102972055
EU/2/97/004/028	Metacam-20 mg/ml- soluzione iniettabile-bovini, suini, cavalli 12 flaconi 20 ml	102972067
Nuove confezioni:		
EU/2/97/004/029	Metacam-1.5 mg/ml – sospensione orale-cani flacone da 180 ml	102972193
Regime di dispensazione : ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile (RR)		
EU/2/97/004/030	Metacam-15 mg/ml- sospensione orale – cavalli – flacone da 250 ml	102972020
Regime di dispensazione : ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile (RTC)		
EU/2/97/004/031	Metacam-20 mg/ml- soluzione iniettabile – bovini, suini, cavalli – flaconcino da 250 ml	102972 205
EU/2/97/004/032	Metacam-20 mg/ml- soluzione iniettabile – bovini, suini, cavalli – 6 flaconcini da 250 ml	102972217
Regime di dispensazione : ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile (RTC)		

La società titolare dell'A.I.C. è autorizzata ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.

Il regime di dispensazione delle confezioni rimane quello in precedenza attribuito.

I lotti già prodotti con i numeri N.I.N. in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha valenza immediata.

08A08147

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento n. 198 del 6 agosto 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Conoptal».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 213 dell'11 settembre 2008, concernente il medicinale per uso veterinario CONOPTAL,

Laddove è scritto:

A.I.C. n. 102801027;

Leggasi:

A.I.C. n. 102801026.

08A08145

Comunicato di avvenuta pubblicazione sul sito internet della nota «Chiarimenti in merito all'ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina».

In data 21 ottobre 2008, sul sito web del Ministero della salute, all'indirizzo (http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1696_ulterioriallegati_ulterioreallegato_0_alleg.pdf), è stata pubblicata la nota «Chiarimenti in merito all'ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina».

Si invitano i soggetti interessati e le autorità preposte ai controlli a prenderne visione al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza citata.

08A08146

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo «ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro», in Roma, al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

1. Con decreto ministeriale del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008, all'Organismo «ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro» - via Urbana, 167 - Roma, è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III, e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'ISPESL è altresì autorizzata:

a rilasciare l'approvazione europea dei materiali in conformità dell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2. e 3.1.3. dell'Allegato I del decreto legislativo n. 93/2000 in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

08A08148

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo «S.T.I. - Sviluppo Tecnologie Industriali Srl», in Sora, al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

1. Con decreto ministeriale del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008, all'Organismo «S.T.I. - Sviluppo Tecnologie Industriali Srl» con sede legale in via Tofaro n. 42/b - Sora (Frosinone), è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A08149

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo «CPM Istituto Ricerche Prove Analisi Srl», in Bienno, al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

1. Con decreto ministeriale del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008, all'Organismo «CPM Istituto Ricerche Prove Analisi Srl», con sede legale in via Artigiani n. 63 - Bienno (Brescia), è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1- Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. La CPM è altresì autorizzata:

- a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 93/2000 in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A08150

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo «ECOSIM Srl», in Prato, al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

1. Con secreto ministeriale del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008, all'Organismo «ECOSIM Srl», con sede legale in via Traversa Fiorentina n. 10 - Prato, è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto.

2. La ECOSIM è altresì autorizzata:

- a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 93/2000 in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A08151

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo «EURO - PED Srl», in Bolzano, al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

1. Con decreto ministeriale del Direttore generale per la Vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008, all'Organismo «EURO - PED Srl» con sede legale in via Aeroporto Francesco Baracca n. 4 Bolzano, è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A08152

Rinnovo dell'autorizzazione all'Organismo «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità Srl», in Roma, al rilascio di certificazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

1. Con decreto ministeriale del Direttore generale per la vigilanza e la normativa tecnica del 17 ottobre 2008, all'Organismo «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità Srl» con sede legale in via Belisario n. 7 - Roma, è rinnovata l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1- Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto; Modulo H garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità Srl» con sede legale in via Belisario n. 7 - Roma, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. L'organismo «IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità Srl» con sede legale in via Belisario n. 7 - Roma, è altresì autorizzato a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e procedure di cui all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

08A08153

Estensioni di abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, di vari organismi, in Verona

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «VENETA ENGINEERING Srl» - via Lovanio 8-10 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto, del controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti prefabbricati di calcestruzzo: scale; elementi di fondazione» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno ed infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «VENETA ENGINEERING Srl» - via Lovanio 8-10 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale del prodotto per la famiglia di prodotto «Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - principi per costruzione e prova. Parte 1: Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale; Parte 2: Impianti di sollevamento per acque reflue prive di materiale fecale; Parte 3: Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale ad applicazione limitata; Parte 4: valvole di non ritorno per acque reflue prive di materiale fecale e per acque reflue contenenti materiale fecale; piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT-Parte 1: Fosse settiche prefabbricate; Parte 3: Impianti di trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle acque reflue domestiche; cabalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - classificazione, requisiti di progettazione e di prova; marcatura e valutazione di conformità; separatori di grassi; Parte 1: Principi di progettazione, prestazione e prove, marcatura e controllo qualità; Tubi e accessori di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali; Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali; impianti di separazione per liquidi leggeri (per esempio benzina e petrolio); Parte 1: Principi di progettazione, prestazione e prove sul prodotto, marcatura e controllo qualità» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «VENETA ENGINEERING Srl» - via Lovanio 8-10 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale del prodotto, certificazione del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce - specifiche e metodi di prova; fumi di silice per calcestruzzo - Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformità; Fibre per calcestruzzo Parte 1: Fibre di acciaio; Part. 2 - Fibre polimeriche; Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo; Parte 3: Riparazione strutturale e non strutturale; Parte 4: Incollaggio strutturale; Parte 5: Iniezione del calcestruzzo; Parte 6: Ancoraggio dell'armatura di acciaio; Parte 7: protezione contro la corrosione delle armature; Loppa d'altoforno granulata macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità.» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «VENETA ENGINEERING Srl» - via Lovanio 8-10 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Isolanti termici per edilizia - Prodotti

di lana minerale ottenuti in fabbrica; Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica; Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS); Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR); Prodotti di resine fenoliche espanse; Prodotti di vetro cellulare (CG); Prodotti di lana di legno (WW); Prodotti di perlite espansa (EPS);Prodotti di sughero espanso; Prodotti di fibre di legno (WF); prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera; Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera; Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene estruso (XPS); Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile- Prodotti di polistirene estruso (XPS); Isolanti termici per edilizia-Isolamento termico realizzato insito con prodotti di vermiculite espansa (EV)- Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «VENETA ENGINEERING Srl» - via Lovanio 8-10 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Prodotti di pietra naturale- Marmette modulari - Requisiti; Lastre per pavimentazione e scale. Requisiti; Massetti e materiali per massetti- Proprietà e requisiti; Leganti per massetti a base di magnesite - Magnesia caustica e cloruro di magnesio - Parte 1; Definizioni e requisiti; Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali; Pavimentazioni di legno- Caratteristiche, valutazioni di conformità e marcatura; Superfici per aree sportive - Superfici multisport per interni-Specifiche; Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristica e marcatura; Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di solfato di calcio -Parte 1: Definizioni e requisiti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «VENETA ENGINEERING Srl» - via Lovanio 8-10 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Tegole di calcestruzzo e relativi accessori per coperture e rivestimenti - Specifiche di prodotto; Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori- Specifica di prodotto e metodi di prova; Lastre merlate di fibrocemento e relativi accessori- Specifica di prodotto e metodi di prova; Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti - Requisiti; Lastre piane di fibrocemento - Specifiche di prodotto e metodi di prova; Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova; Tegole di laterizio per coperture discontinue-Definizioni e specifiche di prodotto; Laminati decorativi ad alta pressione (FIPL)-Pannelli a base di resine termoindurenti Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 20 ottobre 2008 l'Organismo «VENETA ENGINEERING Srl» - via Lovanio 8-10 - Verona è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali dei prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pali per illuminazione pubblica - Parte 4: Requisiti per pali per illuminazione di calcestruzzo armato e precompresso; Parte 5: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio; Parte 6: requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio; Parte 7. Specifiche per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati; Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da postspruzzare-Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele; Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti- Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali; Attrezzature per il controllo del traffico - Dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza; Attrezzature per il controllo del traffico-Lanterne semaforiche; Schemi anti-abbagliamento per strade - Parte 1: prestazioni e caratteristiche» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Il dirigente: PISCOPO

08A07998

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Acomplia»

Con la determinazione aDV - 2/2008 del 23 ottobre 2008 è stato emanato il divieto di vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per il medicinale:

Farmaco: ACOMPLIA.

Confezioni:

037315013 - 037315025 - 037315037 - 037315049 - 037315052 - 037315064 - 037315076 - 037315088 - 037315090.

Ditta titolare A.I.C.: Sanofi Aventis spa, viale Bodio n. 37/8 - 20158 Milano.

08A08154

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione di nuove perimetrazioni dei territori comunali dei comuni di Polignano, Corato, Rocchetta Sant'Antonio, Faeto, Palagiano, Palagianello, Melendugno.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 13 ottobre 2008 e riguardano i territori comunali dei comuni di Polignano (Bari), Corato (Bari), Rocchetta Sant'Antonio (Foggia), Faeto (Foggia), Palagiano (Bari), Palagianello (Bari), Melendugno (Lecce). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato o consultabile presso il sito dell Autorità.

08A08104

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-263) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00